



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: SEGRETERIA COMUNALE

N. 225 Reg. Anno 2012

Oggetto: Locazione pista di pattinaggio mobile

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno venti del mese di novembre nell'anno duemiladodici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso:

Che il Comune di Malesco, beneficiando di contributo regionale sui fondi previsti dal Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ha acquistato una pista regolamentare mobile di pattinaggio su ghiaccio da posizionare in loc. Pineta Loana con funzionamento mediante generatore;

Che la pista di pattinaggio di primo impianto è stata gestita nel corso della stagione invernale 2006/2007 dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco senza utili mentre nella stagione invernale 2007/2008 la gestione è stata affidata alla Associazione sportiva Mountain Team di Santa Maria Maggiore;

Che la concessione di gestione della pista da parte della Associazione sportiva Mountain Team di Santa Maria Maggiore è stata risolta anticipatamente nel mese di marzo 2008 a causa delle rilevanti difficoltà di gestione dell'impianto, sia per il montaggio che per il funzionamento, ma soprattutto per i rilevanti costi di gestione che hanno comportato un disavanzo economico di oltre € 15.000=;

Che nelle successive stagioni invernali a causa delle problematiche gestionali ed economico finanziarie emerse, la pista non è stata installata e tutte le parti e componenti della pista smontata sono state posizionate in loc. Pineta Loana in prossimità del ponte della SSIF;

Che a causa del mancato utilizzo e del fermo per oltre quattro anni l'impianto ed in particolare il gruppo frigorifero e le serpentine ed altre componenti debbono essere revisionate;

Che riattivare l'impianto comporterebbe rilevanti costi sia per la revisione e riparazione sia per il montaggio e per la successiva gestione costi allo stato attuale non sostenibili dal Comune in relazione alle esigue risorse di bilancio;

Che il non utilizzo comporta un continuo e progressivo deterioramento e deprezzamento del valore della struttura;

Che con deliberazione n. 59 del 12.10.2012 la Giunta Comunale per i motivi sopradescritti ed per consentire lo sfruttamento di un bene di sua proprietà garantendo un introito annuo alle casse comunali, ha stabilito di affidare in locazione la pista di pattinaggio alle condizioni e con le modalità risultanti da bozza di bando ad evidenza pubblica allegato alla deliberazione stessa;

Che con tale deliberazione è stato designato Responsabile del procedimento della procedura di affidamento della locazione è il Segretario Comunale;

Rilevato che il bando d'asta pubblica per la locazione della pista di pattinaggio è stato pubblicato all'albo pretorio reg.pubb.n.436 dal 26.10.2012 al 08.11.2012;

Rilevato che entro il termine previsto è pervenuta una sola offerta in data 07.11.2012 della Ditta Euro Allestimenti srl di Gallarate la quale offre un canone annuo di € 12.500= oltre ad IVA;

Atteso che il bando prevede l'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta valida;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi

DETERMINA

1. Di concedere in locazione, sulla base delle risultanze della gara ad evidenza pubblica svoltasi il 08.11.2012, alla Ditta Euro Allestimenti srl di Gallarate P.I. 02428210120 la pista di pattinaggio mobile e componenti accessori per la durata di anni cinque al canone annuo di locazione di € 12.500,00= oltre ad IVA ed alle ulteriori condizioni previste nella bozza di contratto di locazione che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A";
2. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Antonella Salina

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONTRATTO DI LOCAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO MOBILE

Rep. n.

L'anno duemiladodici il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- Dr. Antonella Salina, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Malesco, domiciliato per la carica presso il **Comune di Malesco** stesso (codice fiscale n. 00425540036), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dello Statuto Comunale e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito denominato "locatore";
- Sig. Guindani Giampietro, nato a Milano il 07/01/1963 residente a Samarate in via G. Di Vittorio n.192 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Euro Allestimenti s.r.l. con sede in Gallarate Via Salvo D'Acquisto 2 P.I. 02428210120, di seguito denominato "conduttore";

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 12/10/12, è stato stabilito di concedere in locazione la pista di pattinaggio mobile e componenti accessori di cui a scheda tecnica allegata alla deliberazione stessa;

che con determinazione n. del 15.11.2011 veniva stabilito, sulla base dei risultati di gara pubblica svoltasi in data 08.11.2011, di concedere in locazione la pista di pattinaggio mobile e componenti accessori, alla Ditta Euro Allestimenti s.r.l. con sede in Gallarate Via Salvo D'Acquisto 2 P.I. 02428210120, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Guindani Giampietro

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) Il Comune di Malesco concede in locazione alla nominata ditta Euro Allestimenti s.r.l. che accetta, la pista di pattinaggio mobile e componenti accessori, descritta nella scheda tecnica che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante, **per la durata di anni cinque a partire dalla data del presente contratto.**
- 2) La pista di pattinaggio mobile viene locata nello stato in cui si trova senza possibilità di verificarne ulteriormente le condizioni di usura e funzionamento e senza possibilità di presentare alcun tipo di reclamo, riserva o eccezione per eventuali difetti di funzionamento.
- 3) Qualsiasi onere per il trasporto, montaggio, riparazione e sostituzione di parti non funzionanti sono a completo carico del conduttore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune proprietario.
- 4) Durante la durata della locazione sono a carico del conduttore tutte le spese di funzionamento, conservazione, ordinaria e, in deroga alle norme del codice civile, straordinaria manutenzione.
- 5) E' fatto obbligo al conduttore di conservare il bene con diligenza e pertanto dovrà stipulare a sue spese polizza assicurativa per i casi di incendio e furto altrimenti dovrà rispondere della perdita o deterioramento dei beni personalmente ai sensi dell'art.1588 del c.c.
- 6) Il Comune di Malesco è esonerato inoltre da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della pista.

7) Al termine della locazione la pista di pattinaggio mobile ed i suoi componenti accessori dovranno essere restituiti integri ed in perfette condizioni di funzionamento, con spese di riconsegna e trasporto al Comune di Malesco a carico del conduttore, il quale non avrà inoltre diritto ad indennità per i miglioramenti od incrementi di valore apportati al bene durante la durata della locazione.

8) Il canone annuo di locazione è fissato in € 12.500= oltre ad IVA e verrà annualmente rivalutato a partire dal secondo anno di locazione mediante applicazione dell'indice ISTAT.

9) Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con le seguenti modalità:

- la prima annualità alla firma del contratto ed in ogni caso prima del ritiro del bene
- le successive annualità entro il primo giorno di decorrenza annuale del contratto

10) A garanzia del pagamento canone e del rispetto degli obblighi contrattuali il conduttore ha costituito polizza fidejussoria annuale n. _____ rilasciata in data _____ da _____ rinnovabile e da rinnovare ogni anno, a favore del Comune di Malesco, d'importo pari al valore del canone nell'anno garantito.

11) Il ritardo o mancato pagamento del canone annuale costituisce causa di risoluzione del contratto.

12) All'atto del ritiro verrà redatto verbale del materiale consegnato costituente la pista e suoi componenti accessori

13) E' ammessa la sublocazione del bene.

14) Nel caso di fallimento del conduttore, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - la pista di pattinaggio dovrà essere prontamente riconsegnata.

15) Il conduttore si impegna a installare o far installare in modo visibile sulla pista di pattinaggio pannello pubblicitario promozionale del Comune di Malesco i cui contenuti ed immagini dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.

16) Le spese di contratto sono a carico del conduttore

17) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

18) Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

19) Per qualunque controversia che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Verbania.

20) Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad IVA.

Il locatore – Comune di Malesco

Dr.Antonella Salina _____

Il Conduttore Euro Allestimento srl

Guindani Giampietro _____

La parte conduttrice approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 11 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 4 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 6 (esonero da responsabilità del locatore); 14 (clausola risolutiva espressa in caso di fallimento); 19 (foro competente).

Il Conduttore Euro Allestimento srl

Guindani Giampietro _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 20.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 20.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 20.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella